



Città di Nichelino
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CENTRI D'INCONTRO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 27.11.2025

INDICE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
2	CENTRI DI INCONTRO	3
3	AFFIDAMENTO DEI CENTRI DI INCONTRO AI COMITATI DI QUARTIERE	3
4	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CENTRI	4
5	USO DEI LOCALI E DELLE AREE DI PERTINENZA	4
6	OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEI CENTRI D'INCONTRO	5
7	CANONE CONCESSORIO E UTENZE	6
8	OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL COMUNE	7
9	UTILIZZO TEMPORANEO E OCCASIONALE DEI CENTRI DI INCONTRO	7
10	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	8
11	VIGILANZA E SICUREZZA	8
12	ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE	9
13	STATO DEI LOCALI E IMPIANTI	10
14	SANZIONI	10
15	SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA DALLA CONCESSIONE DEL CENTRO D'INCONTRO	11
16	USO PROMISCOU DEL CENTRO	12
17	DISPOSIZIONE TRANSITORIA	12

PREMESSA

La città è il luogo per eccellenza dell'incontro e dello scambio relazionale e culturale. La partecipazione dei cittadini alla vita della città è essenziale ed è la base della vita democratica.

Per favorire l'aggregazione dei cittadini, l'Amministrazione Comunale conferma l'impegno a realizzare strutture "centri di Incontro" compatibilmente con le risorse di bilancio.

L'Amministrazione Comunale valuta che la partecipazione dei cittadini rappresenti una delle risorse più importanti per Nichelino e per la democrazia; considera, perciò, significativa ed importante per la città l'esperienza dei cittadini che si sono organizzati nei Comitati di Quartiere.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dei Centri d'incontro.

Art. 2 – Centri d'Incontro

1. I Centri di incontro sono strutture comunali destinate in via prioritaria all'esercizio delle attività dei Comitati di quartiere, all'aggregazione sociale e civile del quartiere attraverso lo svolgimento di attività informative, culturali, ricreative e sportive; sono accessibili a tutti i cittadini senza esclusione alcuna.

2. I Centri hanno funzioni di stimolo all'aggregazione e all'impegno civile, di sviluppo della solidarietà, del pluralismo e dell'integrazione sociale.

3. Le attività svolte nei Centri devono rispondere a tale funzione sociale.

4. Per Centri d'incontro si intendono i seguenti immobili comunali:

- **CENTRO BENGASI** di via Bengasi n. 20;
- **CENTRO BOSCHETTO** di Piazza Pertini s.n.;
- **CENTRO KENNEDY** di Piazza Madre Teresa di Calcutta n. 1;
- **CENTRO JUVARRA** di Via XXV Aprile n. 127;
- **CENTRO CASTELLO** di Via Angelo Azzolina n. 1;
- **CENTRO SANGONE/CROCIERA** di Via Roma n. 16;
- **CENTRO OLTRESTAZIONE** di Via Gozzano n. 29.

Art. 3 - Funzioni dei Comitati di quartiere

1. I Centri di incontro sono affidati in concessione, alle condizioni definite in apposita convenzione, di norma a soggetti senza fine di lucro il cui Consiglio Direttivo sia costituito dai componenti del Comitato di quartiere eletto.

2. Per soggetti senza fine di lucro si intendono enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, definite dalla normativa del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di scambio di beni o servizi.

3. I Comitati possono esercitare nell'immobile anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché accessorie a queste e a carattere secondario e strumentale.

Art. 4 – Partecipazione all’attività amministrativa

1. La convenzione per la concessione in uso dei Centri dovrà prevedere:
 - le condizioni di utilizzo degli immobili; in particolare i concessionari devono impegnarsi all’esercizio di attività nei limiti delle autorizzazioni di utilizzo della struttura disposte dalle autorità competenti;
 - gli oneri finanziari connessi alla concessione e gestione del Centro di incontro (canoni e utenze);
 - il calendario, la fascia oraria di apertura e l’eventuale giorno di chiusura del Centro;
 - la facoltà del Comune di riservarsi, in uso esclusivo e temporaneo, le strutture consegnate o parti di esse per la realizzazione dei propri fini istituzionali;
 - le cause di decadenza;
 - gli impegni assunti in caso di utilizzo temporaneo dei locali da parte di terzi.
2. Alla convenzione è allegata la planimetria dei locali assegnati e relative pertinenze, la documentazione descrittiva e fotografica dello stato dei locali, il verbale di consegna, l’elenco delle attrezzature di proprietà del Comune e relativo stato di conservazione e le autorizzazioni in possesso rilasciate dagli enti competenti (agibilità della struttura, parere della Commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo, S.C.I.A./C.P.I. del Comando Vigili del Fuoco di Torino, autorizzazioni sanitarie A.S.L. TO 5, ecc.).
3. La convenzione per la concessione d’uso dei Centri d’incontro ai Comitati, sarà stipulata dopo la presentazione della richiesta di iscrizione dell’Associazione al RUNTS e si intenderà scaduta 30 giorni dopo lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione dei Comitati di quartiere.
4. La Giunta può deliberare la concessione precaria del Centro d’incontro al concessionario uscente qualora si presenti la necessità di attendere la costituzione di altra associazione e la successiva richiesta di iscrizione al RUNTS.
5. La stipula della convenzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta di sottoscrizione da parte del Comune. In caso di mancata sottoscrizione nel termine predetto, il Centro d’incontro non potrà essere aperto al pubblico.

Art. 5 – Uso dei locali e delle aree di pertinenza

1. L’uso dei locali e delle aree di pertinenza del Centro di incontro è finalizzato alla realizzazione delle attività stabilite nel programma annuale del Comitato di quartiere, presentato all’Amministrazione ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per i Comitati di quartiere.
2. Il Comitato di quartiere definisce il calendario di utilizzo degli spazi sulla base della programmazione annuale, tenuto conto dell’uso diretto prioritario da parte del Comune, nonché gli orari e i giorni di disponibilità dei locali per eventuali utilizzi temporanei. Detto calendario dovrà essere accessibile a tutti i cittadini che accedono ai locali.
3. I locali del Centro di incontro sono utilizzabili da altre associazioni se tale uso è funzionale alla realizzazione delle attività e degli impegni assunti in fase di programmazione. È escluso l’uso dei Centri quale sede delle medesime associazioni.
4. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Comitato di quartiere”, previa comunicazione all’Amministrazione comunale, può escludere dalle attività del Centro le associazioni che

abbiano arrecato grave pregiudizio al funzionamento ed all'integrità della struttura o che non abbiano ottemperato agli impegni di utilizzo assunti in fase di programmazione.

Art. 6 – Obblighi a carico del concessionario dei Centri d'incontro

1. Sono a carico del soggetto concessionario i seguenti obblighi:
 - la corresponsione al Comune del canone concessorio per le attività a rilevanza commerciale e il pagamento delle utenze o quota parte delle stesse con intestazione diretta, ove possibile, con le modalità definite al successivo art. 7;
 - il rispetto della normativa fiscale, per l'attività commerciale esercitata;
 - il pagamento di eventuali canoni per l'esercizio delle attività (per es. canone RAI, Pay TV, ecc.);
 - la manutenzione ordinaria del bene assegnato (a titolo indicativo: tinteggiature, disotturazioni tubazioni di scarico, svuotamento fosse biologiche, riparazioni e sostituzione di apparecchi ed accessori sanitari, riparazioni e sostituzioni di parti impiantistiche e tubazioni di scarico ed adduzione rotti o vetusti, sostituzione e/o riparazione di pavimentazioni, rivestimenti e serramenti, materiale di consumo e pulizia, ecc..);
 - se non assunti direttamente dal Comune, i contratti di manutenzione ordinaria relativi gli impianti di riscaldamento, con ruolo di terzo responsabile, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 192, comunicando obbligatoriamente al Comune i nominativi delle ditte qualificate, che eseguono le verifiche e la manutenzione degli impianti tecnologici, nonché le figure di "Terzo Responsabile". Tutte le verifiche devono essere registrate su apposito "registro periodico dei controlli", che dovrà essere depositato presso il Centro d'Incontro ed essere posto a disposizione, durante le visite ispettive da parte degli uffici tecnici comunali o degli Enti competenti;
 - la manutenzione straordinaria causata da carente o inadeguata manutenzione ordinaria, rilevata dagli uffici tecnici competenti;
 - il rispetto dei limiti imposti dalle norme sulla disciplina dell'inquinamento acustico (L. 447/1995 e s.m.e.i.);
 - i servizi e gli interventi di manutenzione ordinaria necessari al mantenimento in efficienza di tutti i presidi antincendio presenti nel Centro d'Incontro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del codice Prevenzione incendi D.M. 03/08/2015 (a titolo informativo e non esaustivo: controllo e revisione estintori, verifiche periodiche a cadenza semestrale, porte di emergenza e porte REI, maniglioni antipanico, illuminazione di emergenza, impianti di rilevazione ed allarme incendio e fumi, idranti, segnaletica di sicurezza, ecc.);
 - la custodia del bene, con espresso esonero del Comune di Nichelino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi;
 - la pulizia dei locali, ivi compresa la fornitura dei materiali di consumo;
 - la restituzione dei locali, al termine del rapporto, in buono stato d'uso e manutenzione, salvo il normale deperimento, con tutte le migliorie apportate, senza alcun onere per il Comune di Nichelino;
 - la stipulazione di polizza Responsabilità Civile Terzi a copertura dei danni provocati a terzi;
 - la stipulazione di una polizza per rischio locativo per i danni arrecati al bene ed imputabili al concessionario stesso, con coperture e massimali adeguati;

- il mantenimento a disposizione presso l'impianto di una cassetta di pronto soccorso con le dotazioni minime indispensabili;
 - l'utilizzo dello stemma del Comune solo dopo formale concessione del patrocinio da parte del Comune;
 - l'impegno a consentire l'uso pubblico dei servizi igienici;
 - il divieto di cedere la concessione, pena la decadenza immediata della medesima.
2. Il concessionario non può apportare alcuna modifica strutturale, impiantistica, inherente la sicurezza e la destinazione d'uso dei locali, nonché la collocazione di manufatti interni ed esterni non conformi alle norme di sicurezza ed igiene pubblica, senza l'autorizzazione preventiva dell'Area Tecnica e degli Uffici competenti, e, se necessaria l'autorizzazione degli Enti preposti.
3. Ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, di competenza del concessionario, dovrà essere preventivamente autorizzato dai competenti uffici comunali che procederanno alla verifica della congruità della spesa e, successivamente, della corretta realizzazione delle opere.
4. Tutti gli interventi a carattere innovativo dovranno essere autorizzati dalla Giunta Comunale, previa redazione degli atti tecnici di progetto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2021 e s.m.i., da sottoporre preventivamente ad istruttoria da parte degli uffici tecnici comunali.

Art. 7 – Canone concessorio e utenze

1. Il Comitato di quartiere, per le attività di rilevanza commerciale, è tenuto al pagamento del canone concessorio calcolato sulla base dei seguenti criteri:
- da 1 a 100 mq. € 50,00 a mq. annuo;
 - da 101 a 200 mq. € 47,50 a mq. annuo;
 - da 201 a 300 mq. € 45,00 a mq. annuo;
 - da 301 a 400 mq. € 42,50 a mq. annuo;
 - da 401 mq € 40,00 a mq.
2. Nel caso non si possano distinguere gli spazi destinati all'attività di rilevanza commerciale da quella d'interesse generale definita dalla normativa del Terzo Settore e prevista agli artt. 3 e 4 del Regolamento dei Comitati di quartiere, gli spazi assegnati senza oneri saranno quantificati nella misura minima del 70%, ferme ulteriori riduzioni connesse a progetti o iniziative specifiche rientranti nelle finalità di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del presente regolamento.
3. Il Comitato di quartiere è tenuto al pagamento delle utenze con intestazione diretta ove possibile; la compartecipazione alle utenze è definita, in misura non superiore al 30%, sulla base dei seguenti criteri:

- a) nel caso di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande gestito direttamente dal Comitato di quartiere la compartecipazione alle utenze è del 30% dei consumi;
- b) nel caso di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande affidato dal Comune, in presenza di attività a rilevanza commerciale la compartecipazione alle utenze è compresa tra il 10% e il 30% dei consumi;

- c) la percentuale di partecipazione alle utenze può essere ridotta in relazione a comportamenti virtuosi di materia di contenimento dei consumi, di programma di attività del Comitato particolarmente significativo e/o di altre buone prassi.
4. Per utenze si intendono i costi derivanti dalla fornitura di energia elettrica, dalla spesa di riscaldamento, dal consumo di acqua potabile e dalla tassa sui rifiuti.
5. La percentuale di partecipazione alle utenze è definita contestualmente all'approvazione del programma del Comitato di quartiere in relazione al rapporto tra attività istituzionali e attività a rilevanza commerciale.
6. Il pagamento del canone concessorio e delle utenze è corrisposta al Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento del riparto spese inviato dal Comune.
7. Il pagamento del canone concessorio e del rimborso delle utenze può essere in tutto o in parte compensato da spese di straordinaria manutenzione sostenute dal concessionario sull'immobile, solo se previamente autorizzate dai competenti uffici comunali, alle condizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4.

Art. 8 – Obblighi e facoltà del Comune

1. Sono a carico del Comune:
- gli interventi di manutenzione straordinaria programmati in relazione alle risorse disponibili;
 - l'assicurazione del fabbricato e degli arredi forniti dal Comune per incendio, furto e calamità naturali;
 - l'esonero dall'applicazione del canone unico per le attività previste dagli artt. 3 e 4 del Regolamento dei Comitati di quartiere, o la riduzione del canone, prevista dal Regolamento per l'applicazione del canone unico per le altre iniziative insistenti su aree pubbliche e/o di uso pubblico.
2. Il Comune si impegna a comporre i conflitti tra i soggetti utilizzatori dei locali e ad adottare i provvedimenti di esclusione all'utilizzo e di frequentazione del Centro per quei soggetti singoli o associati che si siano resi colpevoli di gravi comportamenti incompatibili con le finalità del Centro.
3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare periodici controlli volti ad accertare lo stato dei luoghi e delle attrezzature, il rispetto della convenzione, l'effettiva partecipazione degli utenti ed il loro grado di soddisfazione.
4. In nessun caso il Comune rimborserà addizioni o miglioramenti non previamente autorizzati e non correttamente realizzati.

Art. 9 – Utilizzo temporaneo e occasionale dei Centri di incontro

1. L'uso temporaneo e occasionale di locali dei Centri di incontro può essere sub-concesso dal Comitato di quartiere ad associazioni, gruppi informali o singoli cittadini per attività e iniziative di carattere informativo, culturale, sociale, ricreativo e sportivo compatibili con le caratteristiche del locale nei limiti di utilizzo della struttura disposte dalle autorità competenti.
2. Sono escluse le manifestazioni di propaganda politica. La concessione temporanea a partiti e movimenti politici è ammessa in occasione di votazioni organizzate dagli stessi,

limitatamente alle funzioni di seggio elettorale per la giornata in cui si svolge la consultazione. In tal caso la richiesta è inoltrata al Comune che presenterà la richiesta stessa al Comitato, fatta salva la programmazione delle attività nel Centro precedentemente comunicata.

3. L'uso temporaneo è vincolato all'obbligo di attenersi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di ordine pubblico.

4. La richiesta d'utilizzo temporaneo di cui al comma 1 è presentata al Consiglio direttivo dell'Associazione su apposito modello, con l'indicazione del giorno, dell'orario di utilizzo e dell'attività o iniziativa che si intende effettuare e, successivamente trasmessa al Comune.

5. La richiesta dovrà contenere le generalità e il recapito telefonico del richiedente, indicando eventualmente che la richiesta è per conto di un gruppo, associazione, comitato ecc., che firmerà allegando copia del documento di identità in corso di validità.

6. L'uso dei locali è autorizzato dal Presidente, fatto salvo il calendario annuale delle attività del Centro. È consentito l'incasso diretto delle tariffe per l'utilizzo temporaneo dei locali, definite dalla Giunta comunale finalizzate alla parziale copertura dei costi delle utenze e delle pulizie, previo rilascio di quietanza di pagamento. La Giunta si riserva la facoltà di articolare le tariffe tra residenti e non residenti o sulla base di altri criteri, anche di reddito. Il Comune potrà richiedere copia delle ricevute degli incassi di cui al presente comma.

7. L'autorizzazione temporanea all'uso dovrà essere trasmessa, almeno 48 ore prima della concessione dei locali al Comando di Polizia Municipale del Comune, al fine di consentire al servizio di esercitare un'attività di vigilanza sul corretto utilizzo degli immobili di proprietà comunale.

8. Il firmatario della richiesta dovrà adoperarsi per la scrupolosa osservanza delle norme previste per l'uso del locale e ne assumerà le relative responsabilità.

9. Gli eventuali danni arrecati ai locali concessi in uso temporaneo verranno addebitati al firmatario della richiesta di utilizzo e il risarcimento verrà perseguito anche attraverso le vie legali.

Art. 10 – Svolgimento delle attività

1. Le attività consentite nel Centro, risultanti dal programma annuale di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento dei Comitati di quartiere, dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle norme statali e locali di settore e previo rilascio del titolo autorizzativo eventualmente previsto.

2. L'utilizzo dei locali per intrattenimento e pubblico spettacolo è consentito a condizione che si siano ottenute le licenze ex art. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

3. Durante lo svolgimento delle attività consentite nel Centro, in particolare per le attività di intrattenimento aperte al pubblico che possono originare rumore o comportare l'impiego di strumenti o impianti rumorosi, il Comitato si impegna a contenere le emissioni sonore nei limiti di tollerabilità acustica previsti dal piano di zonizzazione comunale.

4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche senza preavviso durante lo svolgimento delle attività di intrattenimento e svago concordando con il personale ispettivo dell'ARPA competente per territorio, le azioni ritenute necessarie al fine di garantire e promuovere la sicurezza ambientale e contenere i fenomeni che possono produrre inquinamento acustico.

5. Dovrà essere garantita l'apertura giornaliera del Centro per almeno 4 ore nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 23,00. Le attività ricreativo-musicali devono essere organizzate in modo da non arrecare disturbo e cessare entro le ore 24,00.
6. I Centri d'incontro non possono essere concessi a terzi per attività non aventi carattere aggregativo/culturale e ricreativo.

Art. 11 – Vigilanza e Sicurezza

1. Al Presidente del Comitato spetta l'obbligo di vigilanza su tutte le attività consentite nel Centro d'incontro e/o autorizzate nelle sale polifunzionali di quartiere. Ogni eventuale inosservanza di leggi o regolamenti potrà essere direttamente contestata al Presidente e comportare una sua responsabilità diretta in qualità di preposto alla gestione del Comitato, lasciando totalmente esente da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.
2. Il Presidente del Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, assume il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto ad esso spettano l'organizzazione dell'unità a cui è preposto e l'esercizio dei poteri decisionali e di spesa.
3. Il Presidente del Comitato è tenuto all'osservanza del DPR 412/93 e smi, ed in particolare dell'art. 11 "Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi", con oneri a carico del Comitato. La documentazione tecnica e di verifica di legge deve essere trasmessa annualmente al servizio "Manutenzione straordinaria fabbricati e nuove opere" ed al "Servizio Manutenzione" dell'Area LL.PP e Manutenzioni; l'eventuale inottemperanza a tale disposizione, potrà determinare l'avvio delle procedure per la decadenza dalla concessione del Centro.
4. Durante l'apertura del Centro d'incontro, dovranno essere adottate, le seguenti misure di sicurezza:
 - tutte le uscite di sicurezza dovranno essere agibili e libere da eventuali ostacoli di ogni natura, nonché mantenute in condizioni di efficienza; eventuali anomalie sulla funzionalità di apertura dei serramenti, dovranno essere immediatamente risolte al fine di garantire il corretto funzionamento; dovrà essere garantita la funzionalità ed efficienza delle lampade di emergenza, che devono intervenire immediatamente, in caso di mancanza di corrente; dovrà essere garantita l'efficienza dei mezzi antincendio esistenti e la loro regolare revisione secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
 - all'interno della struttura dovrà essere presente personale formato come addetto antincendio e primo soccorso;
 - dovranno essere rispettati i limiti di capienza/presenza di persone all'interno del Centro secondo quanto previsto dalle autorizzazioni in possesso eventualmente rilasciate dal C.do VV.F. di Torino, A.S.L.TO 5, C.C.V.P.S, ecc..
5. In relazione all'attività svolta dovranno essere installati e mantenuti in perfetta efficienza estintori nel numero previsto per legge.
6. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale per inottemperanza alle succitate prescrizioni. Il Presidente del Comitato assume la responsabilità relativa alla gestione della sicurezza come stabilito dal Titolo XVIII del citato D.M. 19.08.1996.

Art. 12 – Esercizio di somministrazione

1. Nel Centro di incontro può essere svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente a complemento e supporto all’attività del Comitato di quartiere e secondo la tipologia di somministrazione concessa dall’A.S.L. TO 5. (tipologia conforme all’art. 2 del DPGR 3 marzo 2008, n. 2/R).
2. L’attività di somministrazione può essere svolta dal Comitato di quartiere purchè in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività, richiesti dalla legislazione nazionale e/o regionale e di conformità dei locali alle norme edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza dei locali.
3. Gli associati addetti all’attività di somministrazione devono possedere i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione e non devono avere un debito verso il Comune come persona fisica, operatore economico o come Presidente o componente di un organo direttivo di associazione, ente o ditta.
4. Le attività di somministrazione devono essere riservate esclusivamente agli associati e non devono essere pubblicizzate all'esterno della sede o attraverso i canali web; sono consentite forme di promozione delle attività previste dallo statuto. L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione dell'istanza al SUAP.
5. Il Comitato di quartiere è responsabile dell'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al presente articolo e si impegna ad applicare il listino prezzi approvato dal Comune.
6. Per la somministrazione degli alimenti dovranno essere utilizzati esclusivamente i locali disponibili ed autorizzati a tale scopo, come indicato nell'autorizzazione sanitaria (planimetrie di riferimento). Non potranno essere utilizzati altri spazi, neanche occasionalmente, senza relativa autorizzazione.
7. Tutte le apparecchiature per il trattamento dei prodotti di consumo alimentare, cibi, (ad esempio: affettatrici, forni, cucine, forni a microonde, frigoriferi, tostapane, ecc.), dovranno risultare conformi ai requisiti richiesti dall’Unione Europea (UE) in termini di sicurezza, salute e protezione ambientale e quindi recare la marchiatura CE. Pertanto non potranno essere utilizzate attrezzature non conformi alle prescrizioni di legge a fini alimentari e di somministrazione. Sarà cura del Presidente del Comitato e/o del gestore della struttura produrre agli uffici tecnici, un elenco esaustivo delle attrezzature utilizzate e relative schede tecniche di conformità.
8. L'esercizio potrà osservare un orario differenziato rispetto a quello di apertura del Centro, purchè nella fascia oraria di cui al precedente art. 10, comma 5.
9. Qualora non sia stata esercitata dai Comitati l’opzione alla gestione, l'esercizio della somministrazione e i relativi locali sono affidati dal Comune mediante bando. Nella procedura di affidamento della gestione si applicano le disposizioni sul conflitto di interesse, anche nei confronti dei membri del Comitato di quartiere.
10. Nel caso di esercizio di somministrazione affidato dal Comune, il Comitato di quartiere si impegna a collaborare con spirito cooperativo con il gestore dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per il miglior coordinamento delle attività e custodia dei locali e delle attrezzature collocate; qualora il Comitato promuova e gestisca attività od eventi che ricomprendano il servizio bar ristoro, sono tenuti a concordare con il gestore del bar le modalità di funzionamento di tale servizio, non ostacolando l'esercizio dell'attività commerciale del gestore.

Art. 13 – Stato dei locali e impianti

1. Il Comitato accetta i locali nello stato in cui si trovano, compresa la loro destinazione d'uso, si impegna a restituirli nelle condizioni originarie alla scadenza della convenzione e a risarcire eventuali danni recati non dipendenti dall'usura.
2. Il Comitato deve consentire l'accesso ai locali al personale del Comune o a ditte incaricate per verifiche, controlli o ispezioni.
3. Sei mesi prima della scadenza del mandato verrà effettuato un sopralluogo, in contraddittorio fra le parti, per verificare lo stato manutentivo della struttura. Nel caso si riscontrassero danni non imputabili alla normale usura, il Comitato dovrà rimediare immediatamente in modo da restituire l'immobile e le attrezzature in uno stato di manutenzione adeguato.
4. Al termine del mandato del Comitato e prima del subentro del nuovo Direttivo, e, in ogni caso di sostituzione del Presidente del Comitato di quartiere dovrà essere redatto apposito verbale relativo alla ricognizione e verifica dello stato di fatto dei beni, degli impianti e dei locali concessi, eseguita in contraddittorio tra il Comitato e l'Area Tecnica del Comune.
5. Qualora venissero riscontrate modifiche strutturali, impiantistiche, inerenti la sicurezza o modifiche di destinazione d'uso non autorizzate o condizioni igienico-sanitarie non adeguate, gli Uffici Comunali valuteranno la gravità del danno, il relativo risarcimento da parte del Comitato, nonché l'eventuale chiusura temporanea del Centro.

Art. 14 – Sanzioni

1. In caso di inosservanza del presente regolamento il Comune può applicare la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, e, in relazione alla gravità della violazione, sospendere, dichiarare la decadenza o revocare la concessione del Centro.
2. Comportano l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000:
 - a) l'applicazione di tariffe di utilizzo temporaneo dei locali per importi superiori a quelli stabiliti dalla Giunta comunale;
 - b) l'applicazione di prezzi nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande superiori a quelli approvati;
 - c) l'uso abusivo dello stemma del Comune.
3. Le ripetute violazioni previste al precedente comma 2, possono determinare la sospensione della concessione di cui al successivo art. 15 c. 1.
4. Le sanzioni sono comminate dal Corpo di Polizia Municipale.

Art. 15 - Sospensione, decadenza, revoca dalla concessione del Centro d'incontro

1. Determinano la sospensione della concessione del Centro d'incontro da un minimo di 5 gg. ad un massimo di tre mesi:
 - non aver eseguito la manutenzione ordinaria dei locali malgrado le ripetute richieste del Comune;
 - aver causato un danno all'immobile per carente o inadeguata manutenzione ordinaria malgrado le ripetute richieste del Comune;

- non aver corrisposto, malgrado il sollecito, il canone concessorio e la quota delle utenze a carico del Comitato richiesti dal Comune;
- aver omesso le misure di sicurezza (limiti di capienza, assenza di personale formato come addetto antincendio e primo soccorso, ecc.) prescritte dal Comune;
- aver effettuato spese straordinarie sull'immobile non autorizzate dal Comune;
- aver utilizzato i locali o consentito l'utilizzo oltre i limiti imposti dalle autorità superiori e/o senza le prescritte licenze o autorizzazioni;
- avere esercitato direttamente o consentito nei locali l'esercizio di attività di somministrazioni e bevande senza le prescritte autorizzazioni igienico-sanitarie;
- aver commesso gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi.

2. Determinano la sospensione dell'esercizio dell'attività commerciale nel Centro d'incontro, da un minimo di 5 gg. ad un massimo di tre mesi, ferme le funzioni previste dagli artt. 3 e 4 del Regolamento dei Comitati di quartiere:

- aver ostacolato e impedito l'accesso a locali del Centro in occasione di controlli o sopralluoghi del Comune;
- aver generato inquinamento acustico provocato da rumori oltre i limiti acustici di zona o inquinamento ambientale;
- aver consentito l'abbandono, da parte degli utenti, di materiale vario al di fuori dei contenitori predisposti per la raccolta differenziata;
- avere causato ripetute segnalazioni di disturbo della quiete pubblica segnalate dagli abitanti limitrofi ai Centri d'incontro;
- ulteriori accertate irregolarità nella gestione del Centro d'incontro, anche elencate al comma 1 che non determinino pericolo alla salute e sicurezza degli utenti.

3. Nel caso di ripetute sospensioni della concessione che abbiano determinato la chiusura del Centro per complessivi 120 giorni durante il mandato del Comitato di quartiere, lo stesso decade dalla concessione del Centro d'incontro, pur mantenendo le funzioni previste dagli artt. 3 e 4 del Regolamento dei Comitati di quartiere.

4. Determina la decadenza del Centro d'incontro l'aver consentito il gioco d'azzardo o attività illecite.

5. L'Amministrazione Comunale può, pervenire alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.

6. La comunicazione di avvio di procedimento di sospensione, decadenza o revoca, per le ipotesi di cui ai precedenti commi da 1 a 5, è inoltrata a ciascun membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione con invito a contro dedurre entro un termine non inferiore a dieci giorni.

7. Decorso il termine di cui al comma 6, il Dirigente competente, eventualmente sentita un'apposita Commissione, valutata l'entità dell'inadempimento, pronuncia il provvedimento di sospensione, decadenza o revoca. Nel caso della decadenza e della revoca il Comune riprende il possesso dei locali nella forma dell'autotutela esecutiva. Viene redatto un verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio con un rappresentante dell'Associazione "Comitato di quartiere".

8. La decadenza o la revoca dalla concessione del Centro d'Incontro è comunicata alla Commissione consiliare competente.

Art. 16 – Uso promiscuo del Centro

1. Nel caso in cui il Comitato di quartiere eletto non intenda gestire il Centro d'incontro, rinunci o decada dalla concessione, gli spazi saranno concessi, a seguito di procedura pubblica, ad associazioni che persegua anche le finalità di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento sui Comitati di quartiere, previa definizione delle modalità di utilizzo al fine di consentire al Comitato di quartiere eletto lo svolgimento del programma.

2. L'uso degli spazi è definito in apposita convenzione.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 17 – Disposizione transitoria

1. In prima applicazione del presente regolamento, qualora i tempi non consentano il completo ripristino dei luoghi è possibile la consegna dei locali, o parte di essi, anche in pendenza di difformità edilizie o catastali, a condizione che gli stessi siano agibili e che non sussistano pregiudizi alla salute e sicurezza degli utenti.